

IL FUTURO PROSSIMO DELLE NOSTRE RELAZIONI INDUSTRIALI

dopo gli accordi interconfederali
del giugno 2011 e del maggio 2013

*Relazione introduttiva di Pietro Ichino
al convegno della UIL Lombardia
Busto Arsizio – 29 novembre 2013*

60 anni di “diritto sindacale transitorio”

- L' articolo 39, c. 4° della Costituzione: una norma ancora troppo legata alla cultura corporativa
- in attesa della sua attuazione o modifica, i rapporti sindacali vengono costruiti sulla base del **diritto comune** dei contratti
- il problema dell' **estensione erga omnes** dell' efficacia dei contratti collettivi
 - la legge Vigorelli, n. 741/1959
 - il protocollo Giugni 23 luglio 1993
 - la stagione dei “contratti separati”
 - l' accordo interconfederale “separato” 14 aprile 2009

La regola non scritta dell'inderogabilità del ccnl

- Nel vuoto legislativo si afferma in dottrina e giurisprudenza una regola di **rigida nderogabilità**, non soltanto al livello individuale, ma anche a quello aziendale
- il contratto collettivo nazionale, con la sua regolazione minuziosa del rapporto individuale, di fatto non regola soltanto la concorrenza tra i lavoratori, ma **anche la concorrenza tra imprese**
- diventa fattore (insieme ad altri) di **chiusura** del Paese ai piani industriali e investimenti stranieri

L'accelerazione prodotta dalla vicenda Fiat del 2010

- Gli “accordi separati” di Pomigliano di Mirafiori, e di Grugliasco pongono due questioni:
 - l'efficacia della **deroga al contratto nazionale**
 - l'efficacia della **clausola di tregua**
- la rivendicazione di Marchionne (2010): certezza dell'efficacia *erga omnes* del contratto aziendale, in una situazione di mancanza totale di regole

L' accordo interconfederale

28 giugno 2011

- riafferma ritualmente il **ruolo del ccnl**, ma...
- rafforza molto la **contrattazione aziendale**
- risolve il problema della misurazione della **rappresentatività** al livello aziendale (mix tra dato elettivo e dato associativo)
- afferma per la prima volta l' efficacia generale della **clausola di tregua**

L'art. 8 del d.-l. n. 138/2011

- Regola soltanto la contrattazione aziendale svolta dai sindacati confederali maggiori (i “territoriali” ancora non ci sono)
- richiama integralmente criteri e regole dell’ ordinam. intersindacale (oggi: accordo interconfederale 28 giugno 2011)
- se è rispettato “un criterio maggioritario” previsto dall’ ord. intersind., **autorizza la deroga a legge e ccnl...**
- ... sulle materie elencate nel comma 2°
- e attribuisce **efficacia erga omnes** al contratto
- il resto della contrattazione az. resta libero, ma senza possibilità di deroga alla legge né efficacia *erga omnes*

L'accordo interconfederale

31 maggio 2013

- Disciplina di rappresentatività e selezione dei soggetti negoziali **sul piano nazionale**
- Indice di rappresentatività costruito sul mix fra:
 - **dato associativo** (deleghe rilevate dall'**Inps**)
 - **dato elettorale** (rilevazione affidata al **Cnel**)
- Sbarramento del **5%**
- **Efficacia generale** del contratto stipulato dalla coalizione maggioritaria (anche per i sogg. sindacali)

La “questione Fiat”: dove gli accordi interconfederali non si applicano

- L’art. 19 St. lav. prima del **referendum 1995** (concepito in rif. a un’ipotesi poi non verificatasi) ...
- ... e dopo il referendum
- le prime quattro sentenze C. cost. ...
- e l’ultima: **C. cost. n. 231/2013**:
 - il criterio della “partecipazione al negoziato” è di fatto inapplicabile
- necessità di una riscrittura della norma

Le due questioni cruciali: rapporto organico e poteri negoziali

A – Rapporto organico con l'associazione sind.

- libertà statutaria dell'associazione circa la selezione
- sostituibilità del rappresentante
- vincolo nella contrattazione collettiva aziendale

B – Investitura elettiva

- autonomia rispetto all'associazione
- non sostituibilità del rappresentante dissenziente
- contrattazione collettiva aziendale svincolata dal ccnl

Intervento legislativo: sì o no?

- **Le ragioni del no:**
 - **rigidità** dello strumento legislativo
 - preoccupazione per esiti altamente inopportuni di **intrusione** rispetto agli equilibri contrattuali
- **Le ragioni del sì:**
 - necessità di sciogliere nodi legislativi ingarbugliati nell'area non coperta dagli accordi interconfederali
 - possibilità di un d.d.l. “blindato” dal Governo
 - possibilità di una **disciplina di default**, che ceda automaticamente se interviene disc. contrattuale

Le proposte di riforma legislativa

- Il **testo unico Gasperoni 1998** e le ragioni del suo insabbiamento
- **P.d.I. Damiano** e altri (PD) n. C-519/2013
 - ricalca lo schema Gasperoni: **rsu “assistite”** dalle associazioni maggiori nella contrattazione aziendale
- **P.d.I. Airaudo** e altri (SEL) n. C-709/2013
 - rsu prive di potere negoziale, riservato al sindacato (=c. int.)
- **P.d.I. Polverini** (PdL) n. C-1376/2013
 - rsu o rsa a seconda di quel che prevede il c. coll.
- **D.d.I. Ichino** e altri (SC) n. S-993/2013
 - sovranità del contratto; in difetto, disciplina di *default* che **conserva il rapporto organico**; numero dei rs secondo i voti

Le difficoltà di applicazione legislativa del criterio associativo

- I **problemi di censimento** delle tessere: la delega di pagamento al datore non è più regola generale
- Il **rischio della “distribuzione facile”** di tessere
- Attuale corrispondenza quasi perfetta tra il dato associativo e quello elettorale
- Opportunità di una **norma di default** che offra alle OO.SS. un **“guscio vuoto”** proporzionato ai voti di ciascuna

Grazie per l'attenzione

Queste *slides* sono reperibili sul sito www.pietroichino.it